

***Sperimentazione IVC - Requisiti soggetti titolati all'erogazione del servizio di individuazione e validazione delle competenze acquisite nei contesti non formali e informali***

## **1. Inquadramento generale**

La Regione Puglia, <<ente pubblico titolare>> della regolamentazione dei servizi di individuazione, validazione e certificazione delle competenze ai sensi del decreto



legislativo 16 gennaio 2013, n. 13<sup>1</sup>, con la D.G.R. n. 2273 del 13-11-2012, "Indirizzi generali per la creazione del Sistema Regionale di Competenze e Istituzione del Comitato Tecnico regionale" ha inteso dotare il sistema integrato di istruzione, formazione e lavoro di un *Sistema Regionale di Competenze*, basato su standard professionali, formativi e di certificazione, che potessero costituire i riferimenti per l'identificazione, il riconoscimento e la certificazione delle competenze.

Con la successiva D.G.R. n. 1147/2016, la Regione Puglia ha approvato le "Linee Guida per la costruzione del Sistema di Validazione e Certificazione delle Competenze" (d'ora in poi "Linee Guida"), istituendo il proprio Sistema di Validazione e Certificazione delle Competenze (SVCC RP) e formalizzandone le principali caratteristiche.

Il SVCC RP persegue l'obiettivo di mettere in trasparenza e valorizzare le competenze che costituiscono il patrimonio delle persone, indipendentemente dalle modalità di acquisizione e dai percorsi seguiti, al fine di rafforzare l'occupabilità e la crescita professionale<sup>2</sup>. Si articola in due servizi:

- Individuazione e validazione delle competenze delle competenze acquisite nei contesti non formali e informali (d'ora in poi IVC);
- Certificazione delle competenze.

Le caratteristiche generali del SVCC RP sono definite in coerenza con quanto previsto:

- dal decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13, a proposito delle norme generali ed ai livelli essenziali delle prestazioni per l'individuazione e validazione degli apprendimenti non formali e informali ed agli standard minimi di servizio (processo, attestazione e sistema) del sistema nazionale di certificazione delle competenze;
- dai riferimenti operativi relativi agli standard minimi del processo di individuazione e validazione delle competenze<sup>3</sup> e della procedura di certificazione<sup>4</sup>, agli standard minimi di attestazione e registrazione delle competenze<sup>5</sup> e agli standard minimi di sistema<sup>6</sup>, così come delineati nel D.I. del 30/06/2015<sup>7</sup>.

<sup>1</sup> Decreto legislativo 13 del 16 gennaio 2013, Definizione delle norme generali e dei livelli essenziali delle prestazioni per l'individuazione e validazione degli apprendimenti non formali e informali e degli standard minimi di servizio del sistema nazionale di certificazione delle competenze, a norma dell'articolo 4, commi 58 e 68, della legge 28 giugno 2012, n. 92. L' art. 2 del decreto, comma 1, punto "f" definisce l' <<ente pubblico titolare>> come: "... amministrazione pubblica, centrale, regionale e delle province autonome titolare, a norma di legge, della regolamentazione di servizi di individuazione e validazione e certificazione delle competenze."

<sup>2</sup> "Linee Guida per la costruzione del Sistema di Validazione e Certificazione delle Competenze", pag. 8.

<sup>3</sup> Al comma 1, art. 5 del D.I. 30.06. 2015, il processo di individuazione e validazione delle competenze è inteso come: "servizio finalizzato al riconoscimento, da parte di un ente titolato ai sensi del decreto legislativo 16 gennaio 2013 n. 13, delle competenze comunque acquisite dalla persona attraverso una ricostruzione e valutazione dell'apprendimento formale, anche in caso di interruzione del percorso formativo, non formale e informale. Il processo di individuazione e validazione può o completarsi con il rilascio del «Documento di validazione», con valore di atto pubblico e di attestazione almeno di parte seconda, o proseguire con la procedura di certificazione delle competenze di cui al seguente punto b), sempre che la persona ne faccia richiesta".

<sup>4</sup> Al comma 1, art. 5 del D.I. 30.06. 2015, la procedura di certificazione delle competenze, è intesa come: "servizio finalizzato al rilascio di un «Certificato» relativo alle competenze acquisite dalla persona in contesti formali o di quelle validate acquisite in contesti non formali o informali. Il «Certificato» costituisce attestazione di parte terza, con valore di atto pubblico".

<sup>5</sup> Art. 6 del D.I. 30.06. 2015, Riferimenti operativi per gli standard minimi di attestazione e registrazione.

<sup>6</sup> Art. 7 del D.I. 30.06. 2015, Riferimenti operativi per gli standard minimi di sistema.

<sup>7</sup> Decreto Interministeriale del 30.06. 2015, Definizione di un quadro operativo per il riconoscimento a livello nazionale delle qualificazioni regionali e delle relative competenze, nell'ambito del Repertorio nazionale dei titoli di istruzione e formazione e delle qualificazioni professionali di cui all'art. 8 del



Nelle "Linee Guida", la Regione Puglia ha identificato i soggetti titolati all'erogazione dei servizi di previsti SVCC RP ai sensi del D. lgs 13/2013<sup>8</sup>.

La Regione Puglia ha avviato, nel gennaio 2018, il Tavolo per l' Apprendimento permanente, cui partecipano rappresentanti dei soggetti titolati, al fine di definire il modello operativo relativo ad uno dei servizi previsti dal SVCC RP, l' IVC.

La Regione Puglia si propone di procedere all' applicazione sperimentale del modello operativo di servizio IVC a favore di un target di utenza selezionato, rappresentato da lavoratori che hanno maturato esperienza nell'erogazione di attività riconducibili a quelle del profilo professionale di *Assistente Familiare*, compreso nel Repertorio Regionale delle Figure Professionali.

Al fine di rendere possibile l'avvio della sperimentazione la Regione Puglia ha inteso definire i requisiti dei soggetti titolati che potranno erogare il servizio di IVC nell' ambito della sperimentazione. *Nel presente documento sono appunto delineati i requisiti richiesti ai soggetti titolati per il riconoscimento delle competenze acquisite nei contesti di apprendimento non formale e informale.*

## **2. Soggetti titolati all'erogazione del servizio di Individuazione e Validazione**

I soggetti titolati all'erogazione del servizio di IVC sono costituiti, secondo le Linee Guida, dai seguenti soggetti:

- Organismi Pubblici per l'impiego (CPI);
- i Centri Servizi e/o organizzazioni analoghe delle Università di Bari, Foggia, Lecce e Politecnico di Bari, quali Centri di Apprendimento Permanente o strutture universitarie che offrano servizi di placement (orientamento in uscita), di ricognizione delle competenze, e di riconoscimento delle competenze;
- Centri d'istruzione per gli Adulti (CPIA) del sistema regionale di Istruzione.

Le "Linee Guida" stabiliscono, inoltre, che nella prima fase di implementazione, la Regione Puglia valuterà quali e quanti dei suddetti Soggetti entreranno nella rete dei servizi sul territorio, sulla base della presenza di specifici requisiti logistici, organizzativi, di risorse umane.

La Regione Puglia intende coinvolgere, nell'applicazione sperimentale del modello operativo del servizio, i Centri Servizi e/o organizzazioni analoghe delle Università di Bari, Foggia, Lecce e Politecnico di Bari ed i Centri d'istruzione per gli Adulti - CPIA del sistema regionale di Istruzione.

decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13.

<sup>8</sup> Art. 2, comma 1, lettera G del D. lgs 13/2013: "«ente pubblico titolato»: soggetto, pubblico o privato, ivi comprese le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, autorizzato o accreditato dall'ente pubblico titolare, ovvero deputato a norma di legge statale o regionale, ivi comprese le istituzioni scolastiche, le università e le istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, a erogare in tutto o in parte servizi di individuazione e validazione e certificazione delle competenze, in relazione agli ambiti di titolarità di cui alla lettera f)".



## 2.1 Requisiti logistici ed organizzativi

I soggetti titolati all'erogazione sperimentale del servizio IVC, ai sensi del D. lgs. 13/2013 e in coerenza con quanto previsto nel DM 30.06.2015, sono in possesso di spazi segnalati, dedicati e conformi allo svolgimento di colloqui e di valutazioni.

In aggiunta agli standard minimi previsti a livello nazionale la Regione Puglia ha individuato anche la necessità della presenza sale atte a contenere gruppi di persone e con appropriate dotazioni informatiche e di collegamento ad internet.

Nel prospetto seguente i requisiti minimi ed aggiuntivi richiesti.

Logistica - 1 (requisito minimo nazionale)	Presenza di almeno una sala dedicata nella quale realizzare colloqui individuali/ attività valutative, dotata di: - forniture (tavoli e sedie) adeguate; - corredata da strumentazioni informatiche che consentano la registrazione di dati e informazioni - dotata di collegamento internet
Logistica - 2 (requisito aggiuntivo)	Presenza di almeno una sala atta a contenere gruppi di persone (minimo 5 persone), ove poter svolgere attività valutative, lavori in gruppo e sessioni informative, dotata di: - forniture (tavoli e sedie) adeguate; - dotazioni informatiche individuali (postazioni individuali dotate di PC in rete e collegamento a internet) - strumentazioni informatiche atte a consentire la visione collettiva di documenti e dotate di collegamento internet

Gli spazi devono risultare conformi a quanto stabilito nella D.G.R. n. 195 del 31 gennaio 2012<sup>9</sup> e s.m.i., a proposito del **Criterio A “Risorse infrastrutturali e logistiche”** che si articola nei seguenti requisiti: *disponibilità ed adeguatezza dei locali, arredi e attrezzature, fruibilità dei locali e destinazione d'uso.*

Tali requisiti riprendono la normativa nazionale su:

- sicurezza, prevenzione incendi ed antinfortunistica;
- superamento ed eliminazione delle barriere architettoniche, garantendo la visitabilità dei locali destinati ad attività di direzione ed amministrazione e l'accessibilità dei locali destinati all'attività di erogazione dei servizi. Per *visitabilità* si intende la possibilità di accedere agli *spazi di relazione* e ad un *servizio igienico* per ogni unità immobiliare. Per *accessibilità* si intende la possibilità di raggiungere l'edificio e le sue unità immobiliari ed ambientali, di entrarvi agevolmente e di fruire totalmente di spazi ed attrezzature in condizioni di adeguata sicurezza ed autonomia;
- rintracciabilità e visibilità dei locali da parte dell'utenza. Per *rintracciabilità* e *visibilità* si intende la presenza di apposita segnaletica recante informazioni utili al pubblico e di strumentazione adeguata per un'efficace comunicazione con l'utenza.

<sup>9</sup> D.G.R. n. 195 del 31 gennaio 2012, Approvazione delle linee guida per l'accreditamento degli Organismi Formativi.



## 2.2 Requisiti professionali

Ai sensi del D. lgs. 13/2013 e in coerenza con quanto previsto nel DM 30.06.2015, nell'erogazione del servizio di IVC (e nella procedura di certificazione) devono essere coinvolte professionalità con requisiti atti a garantire la copertura delle funzioni di:

- *accompagnamento e supporto all'individuazione e messa in trasparenza delle competenze;*
- *pianificazione e realizzazione delle attività valutative;*
- *realizzazione delle attività valutative per gli aspetti di contenuto curricolare e professionale.*

A seguire si richiamano le definizioni di ciascuna funzione.

Funzione di accompagnamento e supporto all'individuazione e messa in trasparenza delle competenze	Funzione di Pianificazione e realizzazione delle attività valutative	Funzione di Realizzazione delle attività valutative per gli aspetti di contenuto curricolare e professionale
<p>La funzione presidia l'applicazione delle opportune metodologie finalizzate a: ricostruire le esperienze; pre-codificare le competenze con riferimento alle qualificazioni di interesse per la validazione; supportare la composizione del «Documento di trasparenza» di cui all'articolo 6 comma 1 del decreto; consigliare l'interruzione del servizio nel caso non se ne rilevino le condizioni minime di successo; fornire ogni elemento informativo utile alle fasi successive, ivi incluse eventuali indicazioni per le prassi valutative.</p> <p>A tal fine sono individuate le seguenti attività essenziali:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. supporto alla predisposizione della domanda per accedere al servizio d'individuazione, validazione, certificazione delle competenze;</li><li>2. predisposizione del patto di servizio e/o della documentazione necessaria per l'avvio del procedimento;</li><li>3. gestione delle informazioni inerenti la procedura nei sistemi informativi o documentali previsti;</li><li>4. pianificazione dei successivi incontri necessari al lavoro di individuazione delle competenze candidate alla validazione;</li><li>5. conduzione dei colloqui individuali o di gruppo finalizzati alla ricostruzione delle esperienze e alla messa in trasparenza degli apprendimenti formali, non formali e informali;</li><li>6. identificazione e formalizzazione delle competenze individuate con riferimento alle qualificazioni e ai repertori di pertinenza;</li><li>7. supporto alla composizione del «Documento di trasparenza» completo delle evidenze anche attraverso l'applicazione di criteri di accettabilità e pertinenza delle stesse;</li><li>8. redazione finale del «Documento di trasparenza» e invio dell'utente alle successive fasi della procedura o ad altro servizio;</li></ol>	<p>La funzione cura l'accertamento che prevede, al minimo, l'esame tecnico «Documento di trasparenza»; (...) può prevedere anche una eventuale valutazione diretta, intesa quale prova di valutazione in presenza del candidato attraverso audizione, colloquio tecnico o prova prestazionale, in ogni caso, attraverso standard valutativi predefiniti. L'opportunità e il grado di approfondimento della eventuale valutazione è determinata in modo che sia bilanciata in funzione della quantità e qualità della documentazione presente nel «Documento di trasparenza» tramite l'applicazione di criteri di valore e pertinenza della documentazione.</p> <p>A tal fine sono individuate le seguenti attività essenziali:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. verifica e valutazione della documentazione relativa agli utenti in ingresso al processo valutativo, ivi incluse le evidenze documentali prodotte con il «Documento di trasparenza»;</li><li>2. pianificazione del processo di valutazione delle competenze, tenendo conto delle caratteristiche degli utenti, del contesto di esercizio e degli standard di riferimento;</li><li>3. pianificazione della procedura operativa di valutazione nel rispetto dei criteri di collegialità, oggettività, terzietà e indipendenza previsti in conformità alla regolamentazione regionale nonché l'equità delle condizioni e la privacy degli utenti;</li><li>4. definizione, ove necessario, degli indicatori oggetto di osservazione e degli standard minimi di prestazione a partire dallo standard professionale di riferimento;</li><li>5. progettazione di dettaglio delle procedure di prova di verifica e definizione dei relativi criteri di valutazione;</li><li>6. realizzazione delle procedure e delle prove di verifica in coerenza con la</li></ol>	<p>In coerenza con gli standard di processo, tale funzione interviene, in modo opzionale, nella fase di Valutazione del processo di individuazione e validazione e della procedura di certificazione e obbligatoriamente nel caso di valutazione diretta dove costituisce presidio e garanzia, in termini di responsabilità, del contenuto della valutazione.</p> <p>A tal fine sono individuate le seguenti attività essenziali:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. valutazione della qualità tecnica della documentazione in ingresso al processo valutativo ivi incluse le evidenze documentali prodotte;</li><li>2. analisi e declinazione delle attività e delle performance attese con riferimento agli standard professionali delle qualificazioni e ai repertori di pertinenza;</li><li>3. preparazione e conduzione di colloqui tecnici;</li><li>4. Realizzazione di prove in situazione predisponendo setting adeguati nel rispetto degli standard professionali previsti;</li><li>5. formulazione delle valutazioni tecniche richieste nella procedura in conformità con la documentazione prevista nel procedimento;</li><li>6. partecipazione alla procedura di valutazione in conformità alla regolamentazione regionale e secondo i criteri di collegialità, oggettività, terzietà e indipendenza previsti.</li></ol> <p>Ha un livello di professionalità EQF variabile in funzione dei contenuti curricolari e professionali oggetto di valutazione e, come requisito di accesso al ruolo, possiede almeno cinque anni di esperienza, pertinente ai contenuti della valutazione ed esercitata anche non continuativamente negli ultimi dieci.</p>



Unione europea  
Fondo sociale europeo



Funzione di accompagnamento e supporto all'individuazione e messa in trasparenza delle competenze	Funzione di Pianificazione e realizzazione delle attività valutative	Funzione di Realizzazione delle attività valutative per gli aspetti di contenuto curricolare e professionale
Le attività relative a questa funzione prevedono un livello di professionalità corrispondente almeno ad un quarto livello EQF.	<p>pianificazione progettuale e in conformità con le regole di riferimento del proprio sistema di validazione e certificazione;</p> <p>7. cura della tracciabilità dell'intero processo attraverso la reportistica e i sistemi informativi o documentali predisposti.</p> <p>Le attività relative a questa funzione prevedono un livello di professionalità corrispondente almeno ad un quinto livello EQF.</p>	

Le "Linee Guida per la costruzione del Sistema di Validazione e Certificazione delle Competenze" della Regione Puglia prevedono che, nell'espletamento delle diverse funzioni per l'erogazione dei servizi di IVC, siano coinvolte le seguenti professionalità:

- *Esperta/o della Individuazione e messa in trasparenza delle competenze (EITC)*: svolge la funzione di Accompagnamento e supporto all'individuazione e messa in trasparenza delle competenze; interviene nella fase di identificazione del processo di individuazione e validazione;
- *Esperta/o della Validazione e Certificazione delle Competenze (EVCC)*: è il responsabile tecnico-metodologico del sistema, svolge la funzione Pianificazione e realizzazione delle attività valutative, come prevista dal DI 30/6/2015; interviene nella fase di valutazione del processo di individuazione e validazione e, quale componente di Commissione d' esame, nella procedura di certificazione;
- *Esperta/o di Settore/ Figura Professionale (ESFP)*: rappresenta il referente tecnico-professionale di specifiche Figure Professionali regionali raggruppate e collocate in settori professionali. Svolge la funzione di *Realizzazione delle attività valutative per gli aspetti di contenuto curricolare e professionale* prevista dal DI 30/6/2015; interviene nella fase di valutazione del processo di individuazione e validazione e, quale componente di Commissione d' esame, nella procedura di certificazione.

A seguire una schematizzazione complessiva relativa al servizio di IVC.

Fasi	Professionalità coinvolte nell'erogazione del servizio di IVC
Accoglienza	<i>Possibile coinvolgimento dell'Esperta/o della Individuazione e messa in trasparenza delle competenze (EITC)</i>
Identificazione	<i>Esperta/o della Individuazione e messa in trasparenza delle competenze (EITC)</i>
Valutazione	<i>Esperta/o della Validazione e Certificazione delle Competenze (EVCC)</i> <i>Esperta/o di Settore/ Figura Professionale (ESFP).</i>
Attestazione	<i>Esperta/o della Validazione e Certificazione delle Competenze (EVCC) (per la sola firma dell'attestazione. Rinvio a specifiche previsioni-determinazioni dell'ente)</i>

Il soggetto titolato, nell'erogazione del servizio IVC, assicura la presenza delle professionalità di *Esperta/o della Individuazione e messa in trasparenza delle competenze (EITC)* e di *Esperta/o della Validazione e Certificazione delle Competenze (EVCC)*.-

Ogni soggetto titolato dispone di almeno 2 EITC e 2 EVCC, anche al fine di garantire la terzietà in ciascuna fase del processo e la flessibilità organizzativa.



Gli EITC e gli EVCC possono avere un rapporto di lavoro dipendente o di collaborazione con l' Ente titolato; sono legati all'organismo mediante Rapporto di lavoro o incarico specifico. I loro nominativi sono segnalati alla Regione Puglia dal soggetto titolato secondo modalità da specificare in successivi atti. Gli EITC ed EVCC in possesso dei requisiti previsti sono inseriti dalla Regione Puglia in appositi elenchi.

Per poter svolgere le loro funzioni gli EITC e gli EVCC inseriti negli elenchi regionali sono adeguatamente formati ed aggiornati dalla Regione Puglia sulle procedure operative del sistema IVC.

PROFESSIONALITÀ	Sintesi
<i>Esperta/o della Individuazione e messa in trasparenza delle competenze (EITC)</i>	Gli esperti coprono le funzioni di Accompagnamento e supporto all'individuazione e messa in trasparenza delle competenze (EITC) e di Pianificazione e realizzazione delle attività valutative (EVCC).  La disponibilità degli esperti è assicurata dal soggetto titolato.  Nell'ambito del soggetto titolato tali funzioni possono essere svolte dallo stesso operatore o da operatori diversi, fermo restando il rispetto del principio di terzietà nelle diverse fasi.
<i>Esperta/o della Validazione e Certificazione delle Competenze (EVCC)</i>	

I requisiti degli EITC e degli EVCC sono così sintetizzabili:

PROFESSIONALITÀ	Requisiti
<i>Esperta/o della Individuazione e messa in trasparenza delle competenze (EITC)</i>	<ul style="list-style-type: none"><li>• professionalità corrispondente almeno al 4° livello EQF<sup>10</sup> associata a:</li><li>• un'esperienza professionale pari ad anni 2 , maturata nell'ambito dei servizi formativi (orientamento e consulenza individuale e di gruppo) e/o nei servizi per il lavoro (orientamento professionale, bilancio di competenze, counselling, incontro domanda/offerta, mediazione domanda-offerta di lavoro), che abbia comportato lo svolgimento di attività di ricostruzione e messa in trasparenza degli apprendimenti quali:<ul style="list-style-type: none"><li>o accoglienza e informazione utenti circa i servizi di ricostruzione e messa in trasparenza</li><li>o gestione delle procedure connesse all' adesione ai servizi (compilazione modulistica, registrazione dati, ecc.)</li><li>o conduzione di colloqui finalizzati alla ricostruzione delle esperienze e alla messa in trasparenza delle competenze comunque acquisite</li><li>o documentazione delle esperienze e delle competenze comunque acquisite dall'utente</li></ul></li></ul>

<sup>10</sup> Il 4° livello del Quadro europeo delle qualifiche per l'apprendimento permanente (EQF) definito nella Raccomandazione del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 aprile 2008 è caratterizzato dal possesso di conoscenze, abilità e competenze corrispondenti ad un diploma di istruzione secondaria superiore, ad un diploma professionale di tecnico, ad un certificato di specializzazione tecnica superiore, secondo quanto definito nell' Accordo Stato-Regioni del 20 dicembre 2012 relativo alla referenziazione delle qualificazioni al quadro europeo delle qualifiche per l'apprendimento permanente.





	<ul style="list-style-type: none"><li>• un'esperienza professionale pari ad 1 anno maturata negli ambiti indicati al punto precedente e integrata da una specifica formazione e/o certificazioni da cui evincere il possesso delle coerenti competenze.</li></ul>
<i>Esperta/o della Validazione e Certificazione delle Competenze (EVCC)</i>	<ul style="list-style-type: none"><li>• professionalità corrispondente almeno al 5° livello EQF<sup>11</sup> associata a:</li><li>• un' esperienza professionale pari ad anni 3 , maturata nell'ambito dei servizi formativi (processo di erogazione con funzione docente/progettista), servizi di orientamento, servizi per il lavoro, che abbia comportato lo svolgimento di attività inerenti in particolare la progettazione, organizzazione e realizzazione di attività di accertamento del possesso di competenze quali:<ul style="list-style-type: none"><li>o analisi di documenti atti a testimoniare le esperienze maturate ed a documentare le competenze comunque acquisite dall'utente</li><li>o progettazione di prove atte ad accertare le competenze</li><li>o somministrazione di prove per la valutazione delle competenze</li></ul></li><li>• un'esperienza professionale pari ad anni 2 maturata negli ambiti indicati al punto precedente integrata da una specifica formazione e/o certificazioni da cui evincere il possesso delle coerenti .</li></ul>

Inoltre, quale requisito professionale aggiuntivo ai fini della sperimentazione del servizio di IVC, nell'attesa che la Regione Puglia istituisca l'elenco degli *Esperti di Settore/ Figura Professionale (ESFP)*, ai soggetti titolati è richiesto di disporre di risorse umane atte a svolgere la funzione di *Realizzazione delle attività valutative per gli aspetti di contenuto curricolare e professionale con riferimento al settore dei servizi alla persona (socio-sanitario)*.

Tali requisiti professionali aggiuntivi sono così sintetizzabili:

<b>Risorse umane -3</b> (requisito aggiuntivo) <i>Esperta/o di Settore/ Figura Professionale (ESFP)</i>	<ul style="list-style-type: none"><li>• esperienza professionale di almeno 5 anni negli ultimi 10, maturata nell'esercizio o nella supervisione di ruoli professionali riconducibili al settore Socio-sanitario, con particolare riferimento alle figure professionali operanti nell'ambito dell'assistenza familiare e/o dei servizi socio assistenziali</li><li>• Costituisce un requisito aggiuntivo l'aver svolto attività connesse allo sviluppo delle competenze del personale, quali formazione, tutoraggio, coaching, e nella valutazione delle competenze</li></ul>
---	--

<sup>11</sup> Il 5° livello del Quadro europeo delle qualifiche per l'apprendimento permanente (EQF) definito nella Raccomandazione del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 aprile 2008 è caratterizzato dal possesso di conoscenze, abilità e competenze corrispondenti ad un diploma di tecnico superiore secondo quanto definito nell' Accordo Stato-Regioni del 20 dicembre 2012 relativo alla referenziazione delle qualificazioni al quadro europeo delle qualifiche per l'apprendimento permanente.